

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED
ALLE PROVINCE AUTONOME
(SETTEMBRE 2019 – FEBBRAIO 2020)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 27 settembre 2019, n. 215	3
Esame della pronuncia	3
1. Le norme oggetto di impugnazione	3
2. L'esame nel merito: Spetta alle province autonome autorizzare il prelievo, la cattura e l'uccisione dell'orso e del lupo.....	4
2. Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2019, n. 225.....	6
Esame della pronuncia	6
1. L'atto oggetto di impugnazione	6
2. L'esame nel merito: Le competenze della Regione Valle d'Aosta in tema di camere di commercio.....	6
3. Corte costituzionale, ordinanza 30 ottobre 2019, n. 228	9
4. Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2019, n. 232	10
6. Corte costituzionale, sentenza 21 novembre 2019, n. 240	11
Esame della pronuncia	11
1. La norma oggetto di impugnazione.....	11
2. Il quadro normativo in materia	11
3. L'esame nel merito: L'equilibrio tra i criteri di equità e ragionevolezza e i trattamenti previdenziali di favore.....	13
7. Corte costituzionale, ordinanza 4 dicembre 2019, n. 252	15
8. Corte costituzionale, ordinanza 13 dicembre 2019, n. 272	16

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---


1. Corte costituzionale, sentenza 27 settembre 2019, n. 215

MATERIA	Ambiente, fauna selvatica
OGGETTO	l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolo-culturale) e l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolo-culturale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., e agli artt. 4, 8 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha ad oggetto l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---

della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale) e l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE) che attribuiscono ai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza ad autorizzare il prelievo, la cattura e l'uccisione dell'orso e del lupo, specie protette dalla normativa nazionale e sovranazionale, purché ciò avvenga a specifiche condizioni ovvero al dichiarato fine di dare attuazione alla normativa europea in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e per proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell'alpicoltura e conservare i relativi habitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. In tali casi, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare la cattura e l'uccisione degli esemplari delle specie protette (*ursus arctos* e *canis lupus*), previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sempre che non sussistano altre soluzioni valide e non venga messa a rischio la conservazione della specie.

2. L'ESAME NEL MERITO: SPETTA ALLE PROVINCE AUTONOME AUTORIZZARE IL PRELIEVO, LA CATTURA E L'UCCISIONE DELL'ORSO E DEL LUPO


Nel merito la Corte costituzionale ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

La Corte effettua, in primo luogo, una ricostruzione del quadro normativo europeo ed internazionale, che prevede:

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta "direttiva habitat", che ai sensi dell'art. 16 consente una deroga al divieto di cattura e uccisione anche dell'orso e del lupo per determinati motivi, da parte degli Stati membri;
- la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, all'art. 9 consente anche esso specifiche deroghe al divieto di cattura e uccisione anche dell'orso e del lupo.

La Corte prosegue ricostruendo il quadro normativo interno:

- ⊖ l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 demanda alle Regioni il controllo della fauna selvatica, comprese le specie dell'orso e del lupo, da esercitare selettivamente, mediante l'utilizzo di metodi ecologici e su parere dell'ex Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), poi confluito nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), fino a consentire l'abbattimento di tale fauna quando i metodi ecologici si rivelino inefficaci;
- ⊖ il regolamento attuativo della "direttiva habitat", di cui al d.P.R. n. 357 del 1997; prevede una protezione anche per l'orso e il lupo, riproducendo la disciplina dei

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---


prelievi prevista dalla direttiva stessa e attribuisce il potere di autorizzare la deroga al divieto di cattura o uccisione delle specie protette al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti per quanto di competenza il Ministro per le politiche agricole e l'ISPRA «a condizione che non esista un'altra soluzione valida»; all'art. 1, comma 4, attribuisce alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza a dare attuazione agli obiettivi del regolamento, «nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione» e che la previsione è coerente con l'art. 16 della "direttiva habitat", che conferisce il potere di deroga agli Stati membri genericamente intesi, lasciando l'individuazione del soggetto competente ad attuare l'art. 16 alle norme interne.

Effettuata tale ricostruzione, la Corte costituzionale verifica se il potere delle Province autonome di dare applicazione all'art. 16 della direttiva in questione trovi la sua legittimazione nello statuto speciale.

La Corte riscontra che le finalità di tale potere (in particolare: «proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali»; «prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque») attengono in misura rilevante alle materie di competenza provinciale primaria di cui all'art. 8, numero 16) e numero 21), dello statuto speciale: «alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna», «agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico [...]». Tali competenze concorrono a delineare un peculiare assetto dell'ecosistema delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il loro esercizio, pertanto, ben può essere rivendicato a livello provinciale.

In particolare la Corte afferma che

- non è violato l'art. 118 Cost in virtù del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (sentenze n. 238 del 2007 e n. 236 del 2004) che tuttora vige per le Province autonome;
- non è violato l'art. 117, primo comma, Cost. poiché la "direttiva habitat" attribuisce il potere di deroga agli «Stati membri», per cui essa è indifferente a quale sia l'organo competente ad autorizzare le deroghe ai divieti di abbattimento dell'orso e del lupo.
- non sono violati i limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali previsti dall'art. 4 e richiamati dall'art. 8 dello statuto speciale: le Province autonome non sono vincolate da atti sublegislativi laddove attuino con legge le direttive europee nelle materie di propria competenza (sentenze n. 104 del 2008 e n. 425 del 1999).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)
---	---	--

2. Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2019, n. 225

MATERIA	Camere di commercio
OGGETTO	Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», con particolare riferimento agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nonché degli Allegati A), C) e D)
RICORRENTE	Regione autonoma Valle d’Aosta
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Conflitto di attribuzione
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni; 2) annulla per l’effetto, in parte qua, il decreto ministeriale indicato al punto che precede.

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. L’ATTO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il conflitto di attribuzione in esame ha avuto ad oggetto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» e chiedendo, di conseguenza, il suo annullamento limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7 commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nonché agli Allegati A), C) e D).

2. L’ESAME NEL MERITO: LE COMPETENZE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA IN TEMA DI CAMERE DI COMMERCIO

La Corte ritiene fondato il conflitto di attribuzione proposto. Essa richiama, in particolare la sentenza n. 261 del 2017, pronunciata all’esito di alcuni ricorsi promossi dalle Regioni a statuto ordinario. In quella sentenza la Corte ha sottolineato l’anfibia configurazione delle Camere di commercio, per un verso «organi di rappresentanza delle categorie mercantili», per un altro «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche»: da tale vocazione pubblicistica discende, sin dagli inizi dello scorso secolo, la qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica».

In altre parole, nell’ambito delle funzioni svolte dalla Camere di commercio, emergono sia funzioni riconducibili alla competenza legislativa dello Stato (pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; tutela del

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---

consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti; rilevazione dei prezzi e delle tariffe; nonché le funzioni esercitate dagli uffici metrici statali e dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale attribuite alle stesse dall'art. 20 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), sia competenze regionali (in materia, ad esempio, di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni).

Tali funzioni sono, in alcuni casi, inestricabilmente intrecciate con quelle dello Stato (soprattutto con riguardo ai profili strutturali e di funzionamento di detti enti), in altre suscettibili di essere precisamente identificate e distintamente considerate, in riferimento ai singoli compiti svolti.

La Corte, nella succitata sentenza, ha stabilito che le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono “una disciplina omogenea in ambito nazionale” ma che richiede il rispetto del principio di leale collaborazione, per cui non è sufficiente il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, ma è necessaria un'intesa.

La Corte, successivamente verifica la specificità delle Regioni a statuto speciale evidenziando:


- il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» all'art. 4, comma 1, n. 8, infatti, enumera «l'ordinamento delle Camere di commercio» tra le competenze di spettanza della Regione Trentino-Alto Adige non delle province; La Corte ha già affermato che le Camere di commercio non possono essere annoverate tra gli enti para-regionali (sentenze n. 243 del 1985 e n. 273 del 2007);

- Viceversa sia per la Regione Siciliana (sentenza n. 29 del 2016) che per la Regione Friuli-Venezia Giulia, non esiste una esplicita competenza legislativa;

Per la Regione Valle d'Aosta la situazione è peculiare in quanto l'art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946, al secondo comma, stabilisce che «[n]ella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla Camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale».

Il primo comma dell'art. 11 ha disposto la «soppressione» dell'allora Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta. Di conseguenza, l'art. 22 del detto decreto ha stabilito che «[i]l personale della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi [...]».


In tal senso, in tema di Camere di commercio, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si distingue non solo dalle Regioni a statuto ordinario ma anche delle altre autonomie speciali, essendo essa è direttamente titolare delle stesse attribuzioni degli enti camerali per cui tutte le funzioni tradizionalmente svolte dalle Camere di commercio appartengono alla Regione, che può discrezionalmente scegliere le forme organizzative ritenute più opportune per il loro esercizio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)
---	---	--

Tale potestà discrezionale della Regione è stata esercitata attribuendo tali funzioni a un ente di propria creazione la «Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales», qualificandolo come ente autonomo destinatario del patrimonio dell'ente soppresso, separato dal sistema camerale nazionale.


La previsione è stata successivamente irrigidita dal decreto legislativo di attuazione statutaria n. 320 del 1994, che, all'art. 1, indica il d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946 tra gli atti che necessitano, per essere modificati, del procedimento di cui all'art. 48-bis dello statuto reg. Valle d'Aosta. Tale norma affida a una commissione paritetica, composta da rappresentanti del Governo e della Regione, previo parere del Consiglio regionale, il compito di elaborare gli schemi dei decreti legislativi di attuazione statutaria. dell'art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946.

In altre parole il Governo è intervenuto con un atto fonte secondario, inidoneo, per espressa disposizione statutaria, a disciplinare la Camera Valdostana e a soddisfare la complessa procedura richiesta dall'art. 48-bis dello statuto speciale (in senso simile, sentenza n. 38 del 2003).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---


3. Corte costituzionale, ordinanza 30 ottobre 2019, n. 228

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione autonoma della Sardegna 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara estinto il processo</i>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---

4. Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2019, n. 232

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-16 gennaio 2019
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», con il ricorso indicato in epigrafe.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)
---	---	--

6. Corte costituzionale, sentenza 21 novembre 2019, n. 240

MATERIA	Lavoro pubblico, previdenza
OGGETTO	Art. 12, commi 3 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)
REMITTENTE	Corte d'appello di Trieste
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sollevate dalla Corte d'appello di Trieste, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La pronuncia della Corte costituzionale in esame ha ad oggetto l'art. 12, commi 3 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in quanto, a decorrere dal 1° settembre 2014, hanno disposto la cessazione dell'erogazione dei trattamenti pensionistici differenziali, legati all'indennità di funzione dirigenziale e previsti dall'art. 100, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), a beneficio di chi, alla data di entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996, già percepiva le indennità di funzione previste dagli artt. 21 e 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

2. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA

La Corte effettua un esame preliminare del quadro normativo in materia. In sintesi la disciplina si è evoluta nei seguenti termini:

- in origine per i dirigenti regionali, l'indennità di funzione dirigenziale non concorrevano a determinare il trattamento pensionistico;
- con la legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, agli artt. 21 e 25, ha riconosciuto la pensionabilità dell'indennità dirigenziale in differenti misure percentuali a seconda del livello dirigenziale, considerandola anche nell'indennità di buonuscita;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---

- con l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 a decorrere dal 1° ottobre 1990, si è riconosciuta ai dirigenti del comparto del personale degli enti locali «un'indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione a differenti parametri;


- L'INPDAP, con circolare 14 novembre 1994, n. 9, ha posto l'accento sulla necessità di «assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennità premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali [...] nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1° ottobre 1990»;

- Il 12 gennaio 1994, l'ufficio di controllo sugli atti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha censurato la disarmonia della «pensionabilità, a carico della Regione, delle indennità di cui agli articoli 21 e 25» della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981 rispetto alle norme di riforma economico-sociale contenute nella legge 23 ottobre 1992, n. 421. In particolare la legge regionale non osserverebbe l'obbligo di omogeneità dei trattamenti pensionistici e sarebbe difforme dalla generalità dei trattamenti di quiescenza. Sarebbe violato l'obbligo di equilibrio delle gestioni previdenziali, in quanto le erogazioni si erano rivelate sproporzionate in negativo per l'erario;

- Con l'art. 100 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996 si è data risposta ai rilievi critici formulati dalla Corte dei conti. Attraverso tale legge sono stati abrogati l'art. 140 e l'art. 143 della legge regionale n. 53 del 1981 riguardanti rispettivamente il computo dell'indennità di funzione nel trattamento di quiescenza e l'indennità di funzione anche nel calcolo delle indennità di buonuscita. L'eliminazione di tali elementi è stata temperata da alcuni meccanismi di salvaguardia;

- In seguito è stato adottato l'art. 12, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2014, n. 27 che ha salvaguardato l'erogazione dei trattamenti di quiescenza già previsti dall'art. 140 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981 anche per il «personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione». L'art. 100, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996 faceva salvi «i diritti acquisiti dal personale, già cessato o in servizio, in godimento delle indennità di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale n. 53 del 1981» alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale del 1996. Della salvaguardia si giovava anche il «personale titolare degli incarichi conferiti con contratto di diritto privato» e il «personale inserito nell'albo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10». Al successivo comma 4, precisava, quanto al trattamento di quiescenza, che la salvaguardia si concretizzava, all'atto del collocamento a riposo, «con l'attribuzione dell'eventuale assegno derivante dalla differenza tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale n. 53 del 1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INPDAP-CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzione».

Le disposizioni oggetto del giudizio costituzionale in esame incide sui commi 3 e 4 dell'art. 100 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996 ed in particolare:

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---

- l'art. 12, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2014 che sopprime il trattamento differenziale attribuito dall'art. 100, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996 a coloro che, alla data di entrata in vigore di tale legge, già godevano delle indennità di funzione (art. 100, comma 3, egualmente abrogato dalla disposizione censurata).

- l'art. 12, comma 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2014, che conferma la cessazione dell'erogazione dei trattamenti differenziali, a far data dal 1° settembre 2014.

3. L'ESAME NEL MERITO: L'EQUILIBRIO TRA I CRITERI DI EQUITÀ E RAGIONEVOLEZZA E I TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DI FAVORE

L'esame della questione del merito riguarda, pertanto, la soppressione dei predetti trattamenti differenziali.

Il giudice remittente ritiene che l'eliminazione dei trattamenti differenziali configura un prelievo coattivo, lesivo del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost., in quanto non risulta che analoga imposizione gravi su altri soggetti che si trovano in condizioni equiparabili.

La questione non è fondata, per la Corte costituzionale, in quanto la fattispecie tributaria presuppone:

- una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico (sentenza n. 178 del 2015);
- sul piano teleologico, la destinazione delle risorse derivanti dal prelievo (connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva) a sovvenire spese pubbliche (sentenza n. 89 del 2018).


La scelta legislativa di interrompere, a decorrere dal 1° settembre 2014, l'erogazione dei trattamenti differenziali e l'eliminazione, solo per il futuro, di un trattamento previdenziale aggiuntivo non si attecchiano come prelievo a carico del beneficiario della pensione, ma come misura di razionalizzazione (sentenze n. 250 del 2017, punto 6.4. del Considerato in diritto, e n. 70 del 2015, punto 4. del Considerato in diritto).

La norma regionale in effetti interviene sul rapporto sinallagmatico, in quanto si connette al riconoscimento del carattere pensionabile dell'indennità di funzione nella previdenza generale.

La disciplina in esame non è riportabile a quei casi di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo più elevato, riconducibile al paradigma dell'art. 53 Cost. (sentenza n. 116 del 2013) o dell'art. 23 Cost., quando è ispirato a criteri di solidarietà endoprevidenziale (sentenza n. 173 del 2016).

Non si verifica neanche un'arbitraria disparità di trattamento rispetto al personale cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, che, per effetto dell'art. 100, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996, continua a beneficiare delle prestazioni previdenziali aggiuntive.

Non è violato neanche il generale canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, in quanto l'erogazione del trattamento integrativo a beneficio dei dirigenti cessati dal servizio entro il 30 settembre 1990 è stata salvaguardata poiché tali dirigenti, in rapporto all'indennità di funzione, non avrebbero altrimenti goduto di alcuna tutela previdenziale, riconosciuta per i dirigenti regionali soltanto a decorrere

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---

dal 1° ottobre 1990. Inoltre per i dirigenti cessati dal servizio dopo il 1° ottobre 1990, l'indennità di funzione è già stata valorizzata a fini pensionistici nel sistema della previdenza generale a decorrere dal 1° ottobre 1990, cosicché la denunciata disparità di trattamento ha dunque un fondamento non manifestamente irragionevole.


Anche le censure relative alla violazione del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nonché alla compromissione dell'adeguatezza della posizione retributiva e previdenziale non sono fondate:

- in primo luogo per i rapporti previdenziali, riconducibili alla categoria dei rapporti di durata, di regola «non si può discorrere di un affidamento legittimo nella loro immutabilità» (sentenza n. 127 del 2015) e nel caso di specie il mutamento opera per il futuro e non intacca quanto già corrisposto;

- in secondo luogo, la scelta non è arbitraria ed è ragionevole, in quanto si pone in un quadro di riforma che intende eliminare un trattamento previdenziale di particolare favore. La disciplina di favore della legge regionale aveva un senso fino a quanto le indennità di funzione dirigenziale non erano pensionabili. Dopo che lo sono diventate, il trattamento di maggiore favore non aveva più senso di permanere, come sottolineato dalla Corte dei conti. È stato peraltro mantenuto l'erogazione di un trattamento aggiuntivo per chi, alla data di entrata in vigore della riforma del 1996, già godeva delle indennità di funzione previste dalla legislazione regionale. L'eliminazione dell'assegno differenziale, a decorrere dal 1° settembre 2014, non entra pertanto in conflitto con i parametri costituzionali evocati dal rimettente.


- Infine non hanno rilievo le carenze nell'illustrazione delle esigenze finanziarie e dei risparmi attesi, in quanto la misura in esame non ha in realtà tale finalità, ma quella di un'adeguata e proporzionale tutela previdenziale, da valutare in un'ottica globale.

In conclusione, le disposizioni oggetto del giudizio di fronte alla Corte costituzionale, non intaccano il nucleo essenziale dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, in quanto i soggetti interessati già fruiscono, in riferimento all'indennità di funzione dirigenziale, della tutela che accorda il sistema della previdenza generale, gestito dapprima dall'INPDAP e ora dall'INPS e l'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---


7. Corte costituzionale, ordinanza 4 dicembre 2019, n. 252

MATERIA	Appalti pubblici
OGGETTO	Art. 4 della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)</p>
---	--	---

8. Corte costituzionale, ordinanza 13 dicembre 2019, n. 272

MATERIA	Finanza e contabilità pubblica
OGGETTO	Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2017 e 28 marzo 2018 (Riparto del contributo alla finanza pubblica tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2018)
RICORRENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Conflitto di attribuzione
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara estinto il processo.</i>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 7 febbraio 2020 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre 2019 – febbraio 2020)
---	---	--